



MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
COMUNICAZIONI O
DOMANDE NULLA-OSTA
PER INTERVENTI SUL
PATRIMONIO VEGETALE
PRATICHE
UFFICIO VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

Approvazione con Delibera di Consiglio del Parco n.76 del 28/05/2015
Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015
Variante Approvata con Delibera di Consiglio del Parco n. 68 del 30/05/2023
Pubblicato sul supplemento n. ... al BUR n.... del

ALLEGATO B1

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodelconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Daniele Silvetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore
RUP Variante

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

NORME GENERALI

Tutto il patrimonio vegetale all'interno del Parco è oggetto di tutela.

Gli interventi di abbattimento, nonché ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di specie arboree e/o arbustive, anche se di “Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale”, devono comunque prevedere un intervento di COMPENSAZIONE.

La compensazione avviene mediante messa a dimora, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari di specie compresi nell'allegato C per ogni pianta abbattuta e di un esemplare per ogni pianta abbattuta di specie non compresa nell'allegato C; nel caso di formazione vegetale tipo siepe, filare o gruppo, la compensazione avviene mediante l'impianto di esemplari di specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento (arboreo o arbustivo) di quelle da abbattere ed in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale abbattuta.

Le piante dovranno essere di specie da scegliere tra quelle indicate nell'allegato C se ricadenti in zone esterne alle aree individuate come “zone per Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale” nell'allegato B2 tavola individuazione zone per “Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale”, o altre autoctone concordate con l'Ente, ed il germoplasma dovrà avere provenienza locale.

Qualora non sia possibile reperire piante con germoplasma locale vanno comunicate soluzioni alternative.

Nelle zone individuate per “Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale” le piante dovranno essere preferibilmente di specie da scegliere tra quelle indicate nell'allegato C. Nel caso di elementi diffusi del paesaggio agrario la compensazione è volta a mantenere o ripristinare l'integrità della formazione (filare, “maritata”, ecc.) o, nel caso di singoli alberi, a mantenere le alberature sparse; le specie da utilizzare possono essere specie di interesse agrario e le varietà, se possibile, dovranno essere varietà antiche della zona del Conero o comunque della Regione Marche.

Per il reperimento del materiale vivaistico, si consiglia di rivolgersi presso i vivai ASSAM, che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero o comunque della Regione Marche.

Ove non vi siano i presupposti per la messa a dimora compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente competente. Il richiedente deve adeguatamente motivare e comprovare l'impossibilità di eseguire tutta la compensazione nell'area di proprietà. Nel caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il richiedente deve allegare l'assenso del Comune con l'individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.

DEFINIZIONI ai fini del presente Regolamento:

- “ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO”, con riferimento ai criteri contenuti nel Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero, sia le formazioni vegetali (di specie autoctone o di antico indigenato o anche esotiche) quali ad esempio: alberi isolati, siepi (comprese quelle di rovo (*Rubus* sp. e/o di atriplice alimo (specie dominante *Atriplex halimus*)), filari, gruppi, vegetazione ripariale, formazioni a canna domestica (*Arundo donax*) e vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), lembi di bosco relitti, boschi residuali, ecc, sia elementi vegetali costituiti da specie di interesse agrario, quali filari, “maritate”, seminativi arborati, nonché alberi isolati aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra superiore a 20 cm, testimonianza di attività agricole svolte nel passato;
- “POTATURA ORDINARIA” le operazioni volte alla rimonda del secco ed alla riduzione della massa fotosintetizzante (foglie), fino ad un massimo del 20% della stessa, con un leggero contenimento della chioma, operando tagli del calibro massimo di 6-8 cm di diametro, ricorrendo, per le gimnosperme, al taglio dei rami fuori sagoma, e per le angiosperme, alla tecnica del taglio di ritorno su rami di ordine inferiore che assumeranno funzione di nuova cima. Il ramo che assumerà funzione di nuova cima deve avere diametro pari ad almeno 1/3 di quello tagliato e direzione simile. La cimatura o il raccorciamento dei rami per le angiosperme è assolutamente da evitare e non rientra nella potatura ordinaria. Sono considerate “potatura ordinaria” anche la potatura cosiddetta a "testa di salice", se effettivamente viene eseguita regolarmente, ad intervalli di massimo 3 anni, e nel rispetto delle branche, solo su piante già avviate in passato a tale forma di allevamento, e la potatura con la tecnica del taglio di ritorno su pino d'Aleppo solo nel caso di esemplari già potati in passato con questa tecnica. I lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in particolare le superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né porzioni di rami scortecciati.

La DOCUMENTAZIONE PRESENTATA per la CIA, per l'istanza di nulla osta e/o Valutazione di Incidenza ha valore di:

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000, art. 47 da parte del richiedente firmatario;
- dichiarazione certificata nel caso in cui sia firmata da un professionista (così come per eventuali relazioni o elaborati tecnici), con ogni conseguenza in ordine alla configurabilità di una sua responsabilità penale per il caso di dichiarazioni false o mendaci, per quanto concerne la descrizione dello stato dei luoghi antecedente l'intervento, l'eventuale dichiarazione di conformità, oltre che agli strumenti edilizi e regolamenti edilizi, anche agli strumenti normativi e di gestione del Parco.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E PROCEDURE

Le tipologie di intervento previste sono le seguenti:

- 1) **“Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale”**: interventi per cui non è necessaria alcuna comunicazione o richiesta di nulla osta;
- 2) **“Comunicazione di Inizio Attività”**: interventi per cui è necessaria esclusivamente la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) all'Ente Parco del Conero;
- 3) **“Nullaosta”**: interventi per cui è necessario il rilascio del Nullaosta dell'Ente Parco del Conero.

Per gli interventi su esemplari o formazioni vegetali tutelate ai sensi della L.R. 6/05, la richiesta di nulla osta (qualora prevista) dovrà essere inviata al Comune cui compete il rilascio dell'autorizzazione finale ai sensi della legge stessa, il quale provvederà ad acquisire il nulla osta del Parco; in tutti gli altri casi la domanda di nulla osta viene inviata direttamente al Parco.

Nel caso di interventi su formazioni vegetali legati ad interventi edilizi, l'intervento dovrà essere ricompreso nella pratica edilizia.

1- **“Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale”** interventi per cui non è necessaria alcuna comunicazione o richiesta di nulla osta;

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento se eseguite nel rispetto dei TEMPI previsti nel presente Allegato, purché non riguardanti formazioni vegetali inquadrabili come “bosco” ai sensi della L.R. 6/05:

- a) gli interventi inquadrabili come “potatura ordinaria” (come definita sopra) di qualsiasi esemplare arboreo o arbustivo;
- b) lo svolgimento di operazioni colturali e di manutenzione ordinaria dei fondi nell'ambito dell'attività agricola;
- c) le operazioni di potatura di alberi e arbusti di interesse agrario e la loro sostituzione nel caso di esemplari aventi un diametro inferiore a 20 cm misurato a m 1,30 da terra o subito al di sotto del punto in cui il fusto si divide in branche se questo è più basso di 1,30 m da terra, che non costituiscano (o facciano parte di) elementi diffusi del paesaggio agrario (come definiti sopra); per le piante di diametro superiore è necessario il nulla osta sia per il taglio delle branche e la capitozzatura, che per il trapianto o l'abbattimento.
- d) la messa a dimora di nuovi impianti da frutto o da legno di specie autoctone o di antico indigenato fino a 1 ha, su superfici coltivate o libere da meno di 5 anni;
- e) gli interventi di qualsiasi natura sulle alberature radicate nelle “zone per attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale” individuate nell'allegato B2, siano esse

esemplari protetti o non protetti ai sensi della L.R. 6/05, fatta eccezione per interventi diversi dalla potatura ordinaria su esemplari secolari e/o monumentali di qualsiasi specie, per i quali è sempre necessario il nulla osta. La “cimatura” o il raccorciamento dei rami delle conifere diverse dal Pino di Aleppo è sempre sconsigliata.

- f) Il superamento di rivi o incisioni torrentizie mediante l'utilizzo di rampe di carico/scarico semplicemente appoggiate al suolo;
- g) interventi di realizzazione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di giardini privati aventi una superficie inferiore ai 500 mq;
- h) Rimozione di rami o branche di esemplari arborei stramazati al suolo naturalmente. Si consiglia di mantenere documentazione fotografica della branca caduta;
- i) le operazioni di manutenzione ordinaria della vegetazione limitrofa alle strade e nei parchi o spazi pubblici

2- **“Comunicazione di Inizio Attività”**: interventi per cui è necessaria esclusivamente la Comunicazione di Inizio Attività all'Ente Parco del Conero.

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento se eseguite nel rispetto dei TEMPI e modalità previsti nel presente Allegato purché non riguardanti formazioni vegetali inquadrabili come “bosco” ai sensi della L.R. 6/05 (tale elenco vale per le aree ubicate fuori dalle zone per “Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale” individuate nell'allegato B2):

- a) Rimozione di esemplari arborei stramazati al suolo naturalmente; la compensazione è obbligatoria se si tratta di piante che erano radicate lungo i corsi d'acqua, come individuati nell'allegato Q, e/o in filare o che costituivano elementi diffusi del paesaggio agrario;
- b) interventi di taglio raso della vegetazione infestante costituita da rovo, canne, ailanto e robinia, circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi;
- c) interventi di taglio raso a tantum di vegetazione infestante a rovo, canne, ailanto e robinia, necessari allo svolgimento di indagini e rilievi strumentali propedeutici alla presentazione di richieste di nulla osta/V.I. su superfici inferiori a 500 mq;
- d) interventi volti alla conservazione degli habitat di interesse comunitario come previsto dalle misure di conservazione e/o dal PdGN2000; per gli interventi a ripetizione annuale, come ad esempio lo sfalcio/trinciatura delle praterie, è sufficiente una sola CIA in cui sia specificata la ripetitività dell'intervento;
- e) interventi di abbattimento/eliminazione di esemplari di ailanto, robinia, pitosforo, cipressi argentati e altre specie non autoctone del Parco né protette ai sensi della L.R. 6/05, fatta eccezione per gli esemplari secolari e/o monumentali. Per tali specie non è prevista la potatura straordinaria, ma solamente il taglio raso, e nel caso delle specie invasive quali ad esempio

ailanto e robinia, che ricacciano dopo il taglio, lo sradicamento o, in alternativa, l'intervento dovrà rispettare le seguenti modalità:

- per quel che riguarda gli individui nati da seme (alberi/boschi di altofusto) cercinatura e successivo abbattimento ad avvenuto e certo disseccamento;
- per gli individui derivanti da rinnovazione agamica, diradamento dei polloni delle ceppaie per poi procedere in un secondo momento con l'eliminazione di quelli rimasti, lasciandoli invecchiare e deperire naturalmente oppure intervenendo con la tecnica dell'inanellamento in piedi o con la cercinatura. E' ammesso l'uso del diserbante nella lotta alle specie esotiche ed invasive ailanto e robinia ed esclusivamente nel caso di utilizzo di dissecante sistemico non residuale applicato localmente sulle superfici di taglio di esemplari o sui loro ricacci purché non vengano danneggiate specie autoctone e su superfici inferiori a 15 mq, mentre per superfici maggiori ai 15 mq andrà richiesto il nullaosta; in entrambi i casi, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento, l'utilizzo va effettuato la prima volta nel periodo autunnale quando la pianta richiama la linfa dalle foglie alle radici ed eventualmente ripetuto successivamente se le ceppaie tendono a ricacciare ugualmente. La comunicazione deve specificare modalità e tempistiche dell'intervento.

Prima, durante o dopo l'esecuzione dell'intervento sulle infestanti, e comunque entro due anni dalla presentazione della CIA dovranno essere introdotti gli esemplari di specie autoctone a compensazione.

- f) interventi di diradamento di siepi e filari monospecifici di qualsiasi specie, intervenendo su esemplari sottomessi e sovrannumerari, aventi comunque un diametro al colletto inferiore a 10 cm, e scelti in modo tale che gli esemplari rimasti si mantengano a contatto di chioma, così che la formazione lineare non subisca variazioni né in lunghezza né in larghezza, né come interruzioni della continuità;
- g) interventi di abbattimento di esemplari completamente secchi ricadenti all'interno della corte esclusiva dell'abitazione o lungo la viabilità pubblica (ad una distanza dal margine stradale inferiore a 5 m); per gli esemplari secolari o con cavità, la compensazione dovrà prevedere, oltre che la piantagione di due nuovi esemplari come sopra descritto, anche due cassette nido e/o bat box per ogni esemplare oggetto di intervento. Fanno eccezione gli esemplari monumentali, per i quali è sempre necessario il nulla osta.
- h) interventi di abbattimento di esemplari completamente secchi di specie di interesse agrario ad eccezione per quelli monumentali, per i quali è sempre necessario il nulla osta;
- i) La messa a dimora dei nuovi impianti da frutto o autoctoni o di antico indigenato, fino a 1 ha su superfici agricole non coltivate da più di 5 anni e anche superiori a 1 ha su superfici agricole coltivate;

- j) Espianto di vigneti, e frutteti in attualità di coltura, effettuati salvaguardando eventuali esemplari arborei che dovessero essere presenti, fatta eccezione per gli esemplari di piante da frutto aventi un diametro maggiore di 20 cm misurato ad 1,3 m da terra e per eventuali esemplari di vite di età presumibilmente superiore agli 80 anni (nella CIA dovrà essere specificato l'anno di impianto del vigneto);
- k) le operazioni di manutenzione ordinaria della vegetazione limitrofa alle linee elettriche se effettuati secondo le seguenti modalità (la CIA dovrà essere inviata dalla ditta incaricata sito per sito, quindi esposta nei mezzi motorizzati della ditta stessa; le modalità di esecuzione sopra esposte dovranno essere esplicitamente riportate nel capitolato d'appalto):
- “potatura ordinaria” (come definita sopra) delle piante di specie arboree ed arbustive, volta alla formazione di una distanza massima di 3 metri tra conduttori e vegetazione;
 - taglio raso della vegetazione arborea sottostante le linee elettriche in ambiente boschivo, favorendo lo sviluppo della vegetazione arbustiva, che potrà essere tagliata con cadenza pluriennale e per tratti;
 - accesso con mezzi motorizzati sulla “viabilità principale” di cui all’ Allegato L Carta dell'Accessibilità;
 - i lavori di potatura devono essere effettuati a perfetta regola d'arte ed in particolare le superfici di taglio dovranno essere nette, senza tessuti sfibrati né porzioni di rami scortecciati;
 - il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti dovrà essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio. In particolare tutti i residui di potatura dovrà essere trinciato o cippato in loco, avendo cura di evitare la formazione di accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di evitare un accentuarsi del rischio di incendio boschivo.
- l) le operazioni di manutenzione ordinaria della rete scolante dei fossi demaniali e non, se effettuati secondo le seguenti modalità (Le CIA dovranno essere inviate dalle ditte incaricate sito per sito, quindi esposte nei mezzi motorizzati delle ditte stesse; le modalità di esecuzione sopra esposte dovranno essere esplicitamente riportate nei capitolati d'appalto):
- rimozione di depositi terrosi localizzati, tronchi morti in alveo, rifiuti, trinciatura/sfalcio di vegetazione erbacea, trinciatura/sfalcio di rovi e canne, purché tali interventi non interferiscano con alberi e arbusti (ad esclusione della Robinia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto (*Ailanthus altissima*)), compromettendo lo stato vegetativo degli stessi e non alterino le caratteristiche idrauliche del fosso.
 - gli interventi di ripulitura dei corsi d'acqua individuati nell'allegato Q, in ogni singola stagione e preferibilmente eseguiti secondo le indicazioni dell'allegato Q1, devono interessare tratti continui di lunghezza non superiore a 300 m e non essere attuati contemporaneamente su

entrambe le sponde. I singoli tratti su cui si interviene mediante sfalcio/trinciatura nello stesso anno, lungo la stessa sponda, devono essere distanziati tra loro da tratti di non intervento di lunghezza pari ad almeno 50 m se la lunghezza totale del tratto di corso d'acqua oggetto di intervento (comprese le interruzioni) non supera i 700 m, 100 m se la lunghezza totale dell'intervento, è compresa tra 700 e i 1400 m e 200 m, per lunghezze di intervento maggiori alle precedenti.

- durante i lavori è opportuno verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che, se presenti, dovranno essere salvaguardati e reimmessi in acqua.
- ridurre il più possibile il danneggiamento del cotico erboso anche all'interno dell'alveo, limitando quindi l'uso di macchine per il movimento terra ai soli tratti in cui è necessaria la rimozione di depositi terrosi/legnosi localizzati; l'uso del trincia a braccio dovrà avvenire in maniera tale da non danneggiare il cotico erboso e non provocare erosione superficiale della sponda.
- al fine di favorire un aumento della biodiversità vegetale lungo le sponde, o almeno prevenirne un depauperamento, si dovrà evitare il danneggiamento degli esemplari di specie arbustive diverse dalla canna domestica e dal rovo, e degli esemplari delle specie arboree presenti in mezzo ai rovi ed alle canne, possibilmente anche quelli di piccole dimensioni.
- In linea con quanto previsto dal PdGFauna, al fine di perseguire l'obiettivo della tutela dell'erpetofauna, è opportuno mantenere/ricreare pozze con ristagno idrico, importanti habitat riproduttivi per gli anfibi, realizzando, nei tratti in cui è presente solamente vegetazione costituita da rovo e canne, alcuni approfondimenti dell'alveo del fosso di circa 0,3 metri per una lunghezza di 1,5 – 2 metri lineari, così da migliorare il microhabitat riproduttivo per gli Anfibi.
- I tronchi di grandi dimensioni dentro o di traverso all'alveo, una volta rimossi, non dovranno essere completamente asportati; potranno essere lasciati sul posto, a lato del fosso, oppure collocati in una posizione ritenuta più opportuna ma comunque nelle vicinanze del luogo di caduta.
- eventuali rifiuti che dovessero essere presenti nei siti di intervento, dentro l'alveo, sulle sponde o nelle immediate vicinanze, dovranno essere asportati e smaltiti a norma di legge;
- prestare particolare attenzione nella salvaguarda della vegetazione erbacea tipica degli ambienti umidi; al fine dell'individuazione degli esemplari da tutelare dovrà essere richiesto apposito sopralluogo al Parco preventivo all'invio della CIA o comunque all'inizio lavori;
- Al fine di poter più agevolmente verificare l'eventuale presenza di individui di anfibi e di evitare il danneggiamento delle piante di specie da salvaguardare, è importante che le ditte che

effettueranno i lavori, prevedano la presenza di un operatore in più, come supporto all'addetto alla trinciatura;

- nel caso in cui, successivamente alla trinciatura dei rovi e delle canne, dovessero risultare necessari l'abbattimento di alberi o arbusti (vivi o morti) che rischiano di cadere in alveo e/o la risagomatura delle sponde su tratti non localizzati, per la presenza di frane o l'interramento dell'alveo, dovrà essere inviata ulteriore C.I.A., allegando uno stralcio di foto aerea con l'esatta posizione e dimensioni del tratto di fosso o della/e pianta/e oggetto di intervento, le fotografie che illustrano lo stato dei luoghi e delle piante e la descrizione delle motivazioni e delle modalità di intervento.

La CIA deve essere redatta nell'apposito modello contenuto nell'allegato B3, dovrà contenere la documentazione e tutte le informazioni nello stesso indicate e dovrà essere recapitata direttamente all'Ente Parco.

*È comunque necessario il nulla osta nel caso in cui l'intervento debba essere assoggettato a Screening specifico ai sensi della DGR Marche 1661/20 (fatta salva l'applicazione delle prevalutazioni di cui alla DGR stessa) perché all'interno dei Siti N2000 o, se all'esterno, nei casi in cui l'intervento:

- interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente ad uno o più siti Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie);
- possa interferire con aree di alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di importanza comunitaria.

3- **“Nulla osta”**: interventi per cui è necessario il rilascio del Nulla osta dell'Ente Parco del Conero.

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento indipendentemente dalla zona in cui ricadono:

- a) ogni tipo di intervento nei boschi;
- b) tutti gli interventi di cui agli elenchi precedenti se eseguiti NON nel rispetto dei TEMPI e/o modalità sopra indicate;
- c) in generale tutti gli interventi diversi da quelli di cui alle casistiche precedentemente descritte (Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale e CIA), come, a titolo meramente esemplificativo:
 - per interventi su esemplari completamente secchi non radicati all'interno delle corti esclusive o lungo la viabilità; il Parco favorisce il mantenimento delle piante secche in piedi, laddove non pericolose, per l'importante ruolo ecologico che svolgono;
 - l'abbattimento o trapianto di esemplari di specie di interesse agrario vive aventi diametro superiore a cm 20, misurato a m 1,30 da terra o subito al di sotto del punto in cui il fusto si divide in branche se questo è più basso di 1,30 m da terra; tali esemplari potrebbero infatti

appartenere ad antiche varietà tipiche del Conero che il Parco sta valorizzando con un apposito progetto in collaborazione con ASSAM e Università;

- attività di pascolo nelle superfici boscate. Nella richiesta di nulla osta deve essere giustificato il carico massimo sostenibile, il periodo di pascolamento ecc. È comunque vietato il pascolo nelle aree di Ri;
- rimessa in coltura delle aree agricole abbandonate con soprassuolo incolto cespugliato/arborato, o di formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea o di prateria; non è necessario il nulla osta nel caso di praterie post-colturali instauratesi a seguito dell'interruzione della coltivazione di seminativi da meno di 5 anni poiché rientranti nella normale attività agricola;
- impianti di specie da legno non “tradizionali” quali ad esempio la paulonia, il bambù, ecc;
- allevamento di specie animali non tradizionali, che potrebbero determinare l'introduzione in natura di specie esotiche o anche l'inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, quali ad esempio allevamenti di lombrichi, lumache, ecc;
- espianto di vigneti o frutteti abbandonati; espianto di uliveti e impianti arborei da legno anche in attualità di coltura;
- interventi a carattere straordinario sui fossi (sia demaniali che non) tali da poter alterare le caratteristiche idrauliche del fosso stesso, o riguardanti esemplari arborei ed arbustivi di qualsiasi specie fatta eccezione per ailanto e robinia, radicati all'interno o all'esterno dell'alveo, e qualsiasi intervento sui fossi che necessiti di Screening specifico ai sensi della DGR Marche 1661/20;
- Interventi di manutenzione di laghetti e altre raccolte di acqua naturali;
- Il superamento di rivi o incisioni torrentizie mediante tomboli o ponticelli.

Nel caso di interventi su formazioni vegetali strettamente connesse ad interventi edilizi l'intervento dovrà essere ricompreso nella pratica edilizia.

Per la Richiesta di nulla Osta deve essere presentato il modello contenuto nell'allegato B4. Al Modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere allegata la documentazione e tutte le informazioni nello stesso richieste.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTATURA

Per gli interventi di potatura, per quanto non previsto nel presente Allegato, si rimanda alla pubblicazione “Potatura degli alberi – Standard europeo di potatura degli alberi”, reperibile anche nel sito istituzionale dell'Ente Parco.

PERIODO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, che siano soggetti a CIA o a NULLA OSTA:

Gli interventi sulle formazioni vegetali, ai fini della tutela dell'avifauna, devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione che va da marzo a luglio.

Nel caso di interventi sulla vegetazione forestale che dovessero iniziare in agosto, è opportuna una verifica preventiva da parte di un faunista esperto di avifauna per escludere l'eventuale presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie andrà posticipata a settembre ogni tipo di operazione;

Nelle aree rupestri (falesie o aree limitrofe), al fine di salvaguardare la riproduzione delle specie faunistiche, gli interventi devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione che va da febbraio a luglio.

Gli interventi di manutenzione di siti potenzialmente idonei alla riproduzione degli anfibi (fossi, vasche e altre raccolte d'acqua) devono essere realizzati nel periodo in cui è meno probabile la presenza di esemplari o uova e cioè al di fuori del periodo riproduttivo che va da febbraio a luglio. Nel caso vengano asportate masse vegetali o i detriti è opportuno verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere reimmessi in acqua.

Eventuali deroghe ai periodi sopra delineati, possono essere concesse in fase di rilascio del nulla osta esclusivamente per motivi di tutela della pubblica o privata incolumità, purché l'intervento venga realizzato alla presenza di un faunista esperto, in grado di mettere in salvo eventuali nidiacei, esemplari di anfibi, ecc.

Nelle zone di maggiore interesse naturalistico e/o in base al tipo di intervento, l'Ente Parco si riserva di richiedere l'adozione di ulteriori misure cautelative, quali ad esempio che i lavori vengano svolti sotto la supervisione di un tecnico faunista che, sul campo, valuterà eventuali misure di mitigazione o sospensione dei lavori.

Per gli interventi di "Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale" le condizioni di cui sopra sono consigliate e comunque in caso di rinvenimento di nidi o presenza di fauna restano vietate.

Ulteriori accorgimenti a tutela della fauna:

- Eventuali tagli ad arbusteti e altre formazioni naturali non boscate, siepi e filari, dovrebbero essere eseguiti preferibilmente tra gennaio e febbraio, prima cioè dell'inizio della stagione riproduttiva e dopo che sono stati utilizzati i frutti da parte della fauna. È opportuno che nella stessa area non si intervenga contemporaneamente su tutte le siepi. Nel caso di arbusteti, trattandosi di interventi di rilievo per la gestione della fauna, è facoltà dell'Ente Parco redigere o far redigere una valutazione ambientale dell'intervento richiesto, che definisca anche il periodo (o i periodi) di esecuzione;

- Lo sfalcio dei margini erbosi, quali le fasce erbacee e gli incolti, dovrebbe essere effettuato preferibilmente tra agosto e novembre (non tra marzo e luglio per la tutela dei nidi nè tra dicembre e febbraio per la tutela delle risorse alimentari);
- Per quanto concerne la fienagione, la mietitrebbiatura o la trinciatura degli interfila di oliveti, vigneti e frutteti, sono ammesse anche nel periodo riproduttivo. Al fine di scoraggiare la nidificazione in mezzo alle colture o agli interfila soggetti a sfalci/trinciature, si suggerisce di effettuare uno sfalcio o trinciatura precoce, a fine febbraio. Si raccomandano in ogni caso ridotte velocità di avanzamento durante lo svolgimento di queste operazioni con mezzi meccanici.

Il periodo consigliato ed ottimale per la messa a dimora di nuovi esemplari di specie arbustive e arboree è quello autunno-inverno.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CIA E ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA:

Allegato B3 o B4 compilato in tutte le sue parti.

- planimetrie catastali dell'area, in copia fotostatica, contenente l'ubicazione della/e formazioni vegetali arboree o arbustive o a bosco, interessate dall'intervento;
- i riferimenti necessari per l'individuazione dell'area di intervento (aerofotogrammetrico, ortofotocarta, foto satellitari ravvicinate o indicazione su stradario, etc...) ai fini dell'effettuazione di eventuale sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ente;
- I due documenti di cui al punto precedente possono essere riuniti in un unico costituito da foto aerea con sovrapposizione del catasto.
- documentazione fotografica che documenti in modo esaustivo lo stato della/e formazioni vegetali arboree o arbustive interessate e in generale lo stato dei luoghi;
- copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente o avente titolo;
- eventuale copia del versamento dei diritti di segreteria.

NOTE:

Il pagamento dei Diritti di segreteria deve essere effettuato, specificando chiaramente la causale ed il soggetto tenuto al versamento, secondo le modalità indicate da delibera di Consiglio Direttivo.